

Convenzione concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014

del 1° settembre 2010

*La Confederazione Svizzera
e
i Cantoni contraenti,*

- determinati a informare congiuntamente sulla Confederazione Svizzera;
- allo scopo di offrire alla popolazione e all'economia un facile accesso ai servizi delle autorità federali, cantonali e comunali;
- intenzionati a tal scopo a gestire il Portale svizzero www.ch.ch;
- decisi a contribuire a rafforzare la collaborazione tra amministrazioni pubbliche a tutti i livelli istituzionali;
- decisi a migliorare la collaborazione tra l'amministrazione pubblica, l'economia e la popolazione;
- desiderosi di rinnovare la Convenzione di diritto pubblico del 7 settembre 2006¹ concernente la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2007 al 2010;
- consapevoli che la Convenzione è parte integrante della strategia di Governo elettronico in Svizzera;
- determinati a valorizzare gli sforzi di armonizzazione e standardizzazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente Convenzione disciplina la collaborazione fra Confederazione e Cantoni per l'esercizio del Portale svizzero www.ch.ch dal 2011 al 2014.

² La presente Convenzione è una convenzione speciale secondo l'articolo 17 della Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera².

¹ FF 2006 8907

² FF 2008 2863

Art. 2 www.ch.ch

¹ www.ch.ch è il portale d'accesso alla Svizzera ufficiale. Esso persegue i seguenti obiettivi:

- a. consentire a cittadini, imprese e autorità di accedere con facilità ai servizi online delle autorità federali, cantonali e comunali;
- b. facilitare la comunicazione con le autorità;
- c. fornire informazioni su questioni relative alla politica, alle leggi e alle autorità della Svizzera;
- d. completare l'offerta di informazioni e servizi online delle autorità.

² www.ch.ch utilizza gli standard del Governo elettronico in Svizzera ed è senza barriere.

Art. 3 Convenzioni speciali e progetti pilota

¹ Per garantire qualità, diversificazione e ampliamento di contenuti e funzionalità di www.ch.ch, la Confederazione e i Cantoni possono elaborare progetti pilota e concludere convenzioni speciali conformemente all'articolo 17 della Convenzione quadro concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera. I progetti pilota sono realizzati in stretta collaborazione con tutti gli organi competenti e nell'ambito della strategia di Governo elettronico in Svizzera.

² La Cancelleria federale controlla e pondera i progetti pilota e presenta al Comitato direttivo un rapporto finale che Confederazione e Cantoni, Città e Comuni interessati possono consultare gratuitamente. Le soluzioni realizzate sono a disposizione – laddove le leggi lo consentano – delle Parti contraenti. I Cantoni sono responsabili degli eventuali adeguamenti (interfacce).

Art. 4 Protezione dei dati e sicurezza informatica

¹ Il gestore di www.ch.ch assicura che i dati memorizzati nell'ambito di www.ch.ch siano trattati nel rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Il rispetto della protezione dei dati dei siti Internet collegati a www.ch.ch spetta ai rispettivi gestori.

² Le Parti contraenti adottano misure a tutela dell'integrità e della funzionalità dei sistemi informatici nonché della confidenzialità, dell'integrità, della disponibilità e dell'affidabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasmessi mediante questi sistemi.

Capitolo 2: Organizzazione

Sezione 1: Enti responsabili

Art. 5

Gli enti responsabili di www.ch.ch sono la Confederazione, i Cantoni contraenti e i Comuni rappresentati.

Sezione 2: Obblighi della Confederazione e dei Cantoni

Art. 6 Confederazione

La Confederazione è competente per l'esercizio di www.ch.ch.

Art. 7 Cantoni

¹ I Cantoni assicurano per quanto possibile la gestione e l'aggiornamento dei contenuti delle loro pagine e dei loro sistemi adottando standard comuni per facilitare l'interconnessione e lo scambio di dati con www.ch.ch.

² I Cantoni sono responsabili della comunicazione e del coordinamento con i Comuni.

³ Ogni Cantone designa un servizio di contatto. Nell'ambito delle loro competenze e per quanto possibile, tali servizi sono responsabili per:

- a. la segnalazione di interlocutori cantonali e comunali cui rivolgersi per domande su aspetti tecnici, sui contenuti o sulle procedure amministrative;
- b. il sostegno alle misure di divulgazione volte a incrementare l'utenza di www.ch.ch;
- c. la garanzia dello scambio di informazioni all'interno del Cantone e con i Comuni.

Sezione 3: Comitato direttivo

Art. 8 Compiti e competenze

¹ La gestione strategica e il controlling di www.ch.ch competono al Comitato direttivo.

² Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti e competenze:

- a. approva la strategia di www.ch.ch;
- b. adotta il mandato di prestazioni per la Sezione Governo elettronico (Sezione Web CaF) sulla gestione di www.ch.ch;
- c. adotta il budget annuale di www.ch.ch;

- d. approva il rapporto di gestione annuale di www.ch.ch all'indirizzo del Consiglio federale e degli organi cantonali competenti;
- e. prende atto del rapporto dell'ufficio di revisione;
- f. formula raccomandazioni all'attenzione del cancelliere della Confederazione per l'elezione del direttore della Sezione Web CaF.

Art. 9 Composizione

¹ Il Comitato direttivo è composto da:

- a. cinque rappresentanti della Confederazione;
- b. cinque rappresentanti dei Cantoni;
- c. un rappresentante dell'Associazione dei Comuni svizzeri;
- d. un rappresentante dell'Unione delle Città svizzere;
- e. un rappresentante della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI).

² I rappresentanti della Confederazione sono designati dalla Cancelleria federale. Essa provvede affinché siano rappresentati il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e altri tre Dipartimenti.

³ I rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato. Essa provvede affinché le lingue nazionali e la popolazione siano rappresentate adeguatamente.

Art. 10 Costituzione e modalità di lavoro

¹ Il Comitato direttivo si costituisce da sé.

² Il Comitato direttivo si riunisce ogni volta che se ne presenta la necessità, ma almeno due volte all'anno. Si riunisce su richiesta di almeno tre membri.

³ Le decisioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.

Sezione 4: Esercizio e compiti operativi

Art. 11 Esercizio

¹ La Cancelleria federale gestisce www.ch.ch e mette a disposizione i necessari servizi amministrativi.

² La Cancelleria federale allestisce un budget annuale delle spese per il disbrigo dei compiti.

Art. 12 Compiti operativi

¹ La Sezione Web CaF esegue i lavori previsti dalla strategia e dal mandato di prestazioni.

² La Sezione Web CaF è in particolare responsabile per:

- a. l'offerta di servizi di informazione e comunicazione di www.ch.ch (redazione, aggiornamento, approfondimento e ampliamento dei contenuti, traduzioni, chiarimento di questioni giuridiche);
- b. l'aumento dell'utenza di www.ch.ch collaborando all'attuazione della strategia di Governo elettronico in Svizzera e in altri progetti;
- c. l'allestimento del budget e la tenuta dei conti;
- d. la gestione della qualità dei dati;
- e. l'elaborazione della strategia e la fissazione degli obiettivi annuali;
- f. la stesura di un resoconto periodico sullo stato dei lavori all'indirizzo del Comitato direttivo.

³ La Sezione Web CaF si occupa dell'informazione, della comunicazione e del marketing. Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. cura e approfondisce i contatti con i Cantoni, i servizi federali coinvolti e le organizzazioni attive nel settore del Governo elettronico;
- b. cura gli interessi di www.ch.ch nello sviluppo del Governo elettronico in Svizzera;
- c. rileva le esigenze dell'utenza e delle cerchie che non fanno ancora capo a www.ch.ch;
- d. divulga regolarmente l'offerta di www.ch.ch.

⁴ La Sezione Web CaF presenta annualmente un rapporto di gestione al Comitato direttivo. Tale rapporto informa sul raggiungimento degli obiettivi strategici e sul conto annuale.

⁵ La Sezione Web CaF funge da segretariato del Comitato direttivo.

Capitolo 3: Finanziamento

Art. 13

¹ La Confederazione e i Cantoni assumono ciascuno la metà delle spese sostenute per il disbrigo dei compiti di cui agli articoli 11 e 12.

² Le spese d'esercizio annue durante il periodo in cui la Convenzione è in vigore non possono eccedere la somma di 1,2 milioni di franchi.

³ La quota che incombe ai Cantoni è suddivisa tra questi proporzionalmente al numero degli abitanti. Il contributo che i singoli Cantoni contraenti sono chiamati a versare non può eccedere l'importo indicato nell'allegato.

⁴ Le spese d'esercizio devono essere comprovate. Esse sono calcolate e fatturate annualmente.

⁵ Il Controllo federale delle finanze verifica il conto annuale presentato dalla Sezione Web CaF al Comitato direttivo.

Capitolo 4: Arbitrato

Sezione 1: Commissione arbitrale

Art. 14 Principio

Le Parti contraenti sottopongono le controversie derivanti dalla presente Convenzione alla Commissione arbitrale.

Art. 15 Composizione

¹ La Commissione arbitrale è composta da tre persone.

² Ogni Parte contraente nomina una persona. Le persone nominate scelgono la terza persona.

Art. 16 Sede

La Commissione arbitrale ha sede a Berna.

Art. 17 Indennità dei membri

I membri della Commissione arbitrale hanno diritto a un'indennità per i servizi resi. L'indennità ammonta a 200 franchi al giorno.

Sezione 2: Procedura

Art. 18

¹ Le Parti contraenti inviano le loro richieste per scritto.

² La Commissione arbitrale sottopone in ogni caso alle Parti contraenti una proposta conciliativa che consenta di concludere la procedura in via amichevole. Se una Parte contraente respinge tale proposta, la Commissione arbitrale decide secondo il diritto e l'equità ai sensi dell'articolo 4 del Codice civile³.

³ La procedura dinanzi alla Commissione arbitrale è retta dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁴ sulla procedura amministrativa.

³ RS 210

⁴ RS 172.021

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19 Entrata in vigore e validità

¹ La presente Convenzione entra in vigore dopo la firma da parte della Confederazione e di almeno diciotto Cantoni e la sua pubblicazione sul Foglio federale. Essa rimane valida fintanto che è soddisfatta la condizione della firma.

² Per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, la Convenzione entra in vigore con la pubblicazione della loro adesione sul Foglio federale.

Art. 20 Denuncia

¹ La presente Convenzione può essere denunciata dalla Confederazione e da ogni Cantone contraente con effetto alla fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di sei mesi.

² La presente Convenzione rimane valida e in vigore dopo una denuncia da parte di un Cantone contraente fintanto che è soddisfatta la condizione di validità secondo l'articolo 19 capoverso 1.

1° settembre 2010

In nome della Confederazione Svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 13 cpv. 3)

Elenco dei contributi annui massimi dei Cantoni

Cantone	Popolazione residente media		Importo massimo
	Fine 2008 provvisorio	in %	CHF
Zurigo	1 332 900	17,31	103 859.60
Berna	969 100	12,59	75 512.30
Lucerna	368 800	4,79	28 736.90
Uri	35 100	0,46	2 735.00
Svitto	143 500	1,86	11 181.50
Obvaldo	34 300	0,45	2 672.70
Nidvaldo	40 600	0,53	3 163.60
Glarona	38 400	0,50	2 992.10
Zugo	110 800	1,44	8 633.50
Friburgo	268 100	3,48	20 890.40
Soletta	251 700	3,27	19 612.50
Basilea Città	186 000	2,42	14 493.10
Basilea Campagna	271 700	3,53	21 170.90
Sciaffusa	75 300	0,98	5 867.40
Appenzello esterno	52 800	0,69	4 114.20
Appenzello interno	15 600	0,20	1 215.60
San Gallo	470 900	6,12	36 692.60
Grigioni	190 600	2,48	14 851.60
Argovia	591 700	7,68	46 105.30
Turgovia	241 600	3,14	18 825.50
Ticino	332 600	4,32	25 916.20
Vaud	688 500	8,94	53 648.00
Vallese	303 200	3,94	23 625.40
Neuchâtel	170 300	2,21	13 269.80
Ginevra	445 800	5,79	34 736.80
Giura	70 000	0,91	5 454.40
Totale	7 700 200	100,00	600 000.00

Fonte: Ufficio federale di statistica, statistica dello stato annuale della popolazione (ESPOP), bilancio della popolazione residente; popolazione residente media; svizzeri e stranieri (risultati provvisori, fine 2008).